

Aggiornamento sull'applicazione del PAN

Floriano Mazzini
Servizio Fitosanitario



Prodotti fitosanitari

Destinati ad un uso professionale:

- ▶ tutti i prodotti fitosanitari appartenenti o non appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi (T+ T Xn Xi NC)

Destinati ad un uso non professionale (proposta):

- ▶ prodotti per l'impiego su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, già identificati come “Prodotti fitosanitari per piante ornamentali” (PPO)
- ▶ prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale), e su tappeti erbosi ed aree incolte



Decreto Legislativo n. 150/2012

- ▶ A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che **acquista** per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (patentino)
- ▶ I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere **utilizzati** soltanto da coloro che sono muniti di patentino
- ▶ Entro e non oltre il 26 novembre 2013 il Ministero della salute adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari **destinati ad utilizzatori non professionali**
- ▶ Decorso il termine di due anni successivi all'adozione del decreto (26 novembre 2015) è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «*prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali*».



In sintesi:

- ▶ **Dal 26 novembre 2015:**
- ▶ il patentino serve per tutti i prodotti ad uso professionale
- ▶ tutti coloro che manipolano prodotti ad uso professionale devono avere il patentino
- ▶ chi non possiede il patentino può acquistare solo prodotti ad uso non professionale



Circolare 26 novembre 2015



Ministero della Salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
Uff. III ex DGSA-N - Prodotti fitosanitari

Roma, 26 novembre 2015

Alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano
Assessorati alla sanità

Loro sedi

Al Comando Carabinieri per la tutela della
salute

srm20400@pec.carabinieri.it

Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari

pref3@pec.politicheagricole.gov.it

Alle Associazioni dei titolari, dei
distributori e dei rivenditori di prodotti
fitosanitari

Loro sedi

Prot. DGISAN 0044451-P-26/11/2015

OGGETTO – Indicazioni in merito all' applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha introdotto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

Ciò posto, in relazione alla concreta attuazione delle suddette prescrizioni, a decorrere dal 26 novembre 2015, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 9 del suddetto d. lgs. introduce l'obbligo del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" per tutti coloro che, nel corso di un'attività professionale nell'ambito del settore

agricolo o in altri settori affini, utilizzano e/o acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome, individuate come Autorità competenti per l'attuazione del sistema di formazione e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivenditori e consulenti; sono, comunque, salve fino alla loro scadenza le preesistenti "abilitazioni all'acquisto", rilasciate dalle stesse Autorità ai sensi del D.P.R. n.290/2001.

L'articolo 10, oltre a prevedere la presenza, al momento della vendita, di una persona titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, ha disposto, altresì, in capo al distributore l'obbligo di verificare la validità del certificato di abilitazione esibito dall'utilizzatore professionale acquirente.

L'art. 25, comma 1, del citato D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati "molto tossici, tossici o nocivi", possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi solo a coloro che siano muniti dell'apposita "autorizzazione all'acquisto"; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati "molto tossici, tossici o nocivi", orientamento, questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato art. 9 del d.lgs. 150 /2012 che, come riferito, ha disposto l'obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l'utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all'utilizzo non professionale che, comunque, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui iter è in fase di definizione.

Per quanto concerne, infine, i prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continua a trovare applicazione la previsione di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 290/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Giuseppe RUOCCO*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"

Nota del 26 novembre 2015

- ▶ «L'art. 25, comma 1, del citato D.P.R. 290/2001, non abrogato dal d.lgs. 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati “*molto tossici, tossici o nocivi*”, possono essere venduti *per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi*” solo a coloro che siano muniti dell'apposita “*autorizzazione all'acquisto*”; da ciò si desume, a contrario, che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classificati “*molto tossici, tossici o nocivi*”, orientamento, questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato art. 9 del d.lgs. 150/2012 che, come riferito, ha disposto l'obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l'utilizzatore professionale, **escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all'utilizzo non professionale** che, comunque, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del d.lgs. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, d'intesa con il *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* e con il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, il cui iter è in fase di definizione.»



Nota del 26 novembre 2015

3 interpretazioni:

1. Non è cambiato niente
2. Senza patentino si possono acquistare solo i PPO
3. Senza patentino si possono acquistare solo alcuni prodotti



Precisazione del 20 gennaio 2016

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
PEC - dgsan@postcert.sanita.it

Alla c.a. della dott.ssa Giovanna Frison
Regione Veneto – Sezione Prevenzione e
sanità pubblica.
Via Dorsoduro n. 3493
30123 Venezia

PEC:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Cc: prevenzione@regione.veneto.it

**Oggetto: risposta al quesito sulla nota del 26/11/2015 prot. DGISAN 0044451-P-26/11:
"Indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti la
vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui
al decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150"**

In attesa del decreto interministeriale che detta "disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionale" di cui al D.lgs. n. 150/2012, art. 10, comma 4, il Ministero della salute ha inteso dare delucidazioni in merito agli obblighi previsti dalla vigente normativa per l'acquirente - utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari e per il distributore al dettaglio di detti prodotti, per quanto attiene al "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo".

L'art. 9 del D.lgs. n. 150/2012 introduce l'obbligo del suddetto certificato di abilitazione, o dell'equivalente "autorizzazione all'acquisto" di cui al D.P.R. n. 290/2001, per tutti coloro che, operando in un contesto professionale del settore agricolo o di altri settori affini, in qualità di titolari d'azienda, imprenditori, operatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente, lavoratori autonomi, prestatori d'opera o altra qualifica, utilizzano e/o acquistano per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti, qualunque sia la tipologia e la classificazione di pericolo di tali prodotti, anche se trattasi di prodotti esenti da classificazione.

Il suddetto obbligo decorre inderogabilmente dal 26 novembre 2015.

Le citate disposizioni di cui al D.lgs. n. 150/2012, art. 9, si aggiungono a quelle previste dal D.P.R. n. 290/2001, art. 25, tuttora vigente; da ciò consegue che, mentre l'utilizzatore professionale ha l'obbligo del "certificato di abilitazione" per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario, la persona che intende acquistare prodotti fitosanitari ai fini del loro impiego a livello "non professionale", pertanto non soggetta agli obblighi disposti dal citato art. 9, può acquistare ed utilizzare esclusivamente i prodotti non classificati "molto tossici, tossici o nocivi" ai sensi della direttiva 1999/45/CEE, tuttora reperibili presso i distributori ai sensi del regolamento n. 1272/2008, art. 61 "Disposizioni transitorie", e i prodotti che non riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella nota circolare del Ministero della salute, prot. n. 19953 del 15 maggio 2015.

Nelle more dell'adozione delle "disposizioni specifiche per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali" cui all'art. 10, comma 4, del suddetto D.lgs. e inserimento in etichetta dell'indicazione relativa alla categoria di utilizzatore, professionale o non professionale, la previsione contenuta nel comma 5 del sopra citato art. 10, secondo cui "Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali», non trova alcuna possibilità concreta di attuazione.

Il combinato disposto dei citati D.lgs. n. 150/2012, in particolare l'art. 10, comma 2, lettere a) e b), e D.P.R. 290/2001 art. 25, comma 1, determina, altresì, i seguenti obblighi del distributore:

- verificare la validità del certificato di abilitazione che l'acquirente, in qualità di utilizzatore professionale, è tenuto ad esibire indipendentemente dalla classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario che intende acquistare; registrare la vendita secondo le modalità di cui al D.lgs. 150/2012, art. 10, comma 2;
- astenersi dalla vendita all'acquirente non munito del certificato di abilitazione, in quanto "utilizzatore non professionale", dei prodotti fitosanitari classificati "molto tossici, tossici o nocivi" ai sensi della direttiva 1999/45/CE e dei prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo individuati nella sopra citata nota circolare del Ministero della salute.

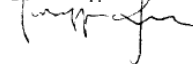
Ove le autorità regionali intendano prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali, nulla osta da parte di questo ministero.

In merito alla sanzione di cui all'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 150/2012, in applicazione del principio generale di certezza del diritto, non essendo stata ancora individuata la categoria dei prodotti ad uso non professionale, non si ritiene opportuno applicare la sanzione di cui all'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 150/2012.

Resta inteso che, quando verrà individuata la definizione dei "prodotti fitosanitari destinati ad uso non professionale", tale sanzione potrà trovare applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe RUCCO



Precisazione del 20 gennaio 2016

- ▶ L'utilizzatore professionale ha l'obbligo del patentino per l'acquisto e l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario
 - ▶ Chi intende acquistare prodotti ai fini di un utilizzo non professionale può acquistare ed utilizzare solo prodotti non T+ - T e Xn e i prodotti che non riportano in etichetta i pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione CLP (*vedi circolare 15 maggio 2015*)
-
- ▶ Il rivenditore:
 - ▶ deve verificare la validità del patentino dell'utilizzatore professionale che è tenuto ad esibirlo
 - ▶ non vendere a chi non possiede il patentino in quanto utilizzatore non professionale i prodotti T+ - T e Xn e i prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o indicazioni di pericolo con corrispondente classificazione CLP (*vedi circolare 15 maggio 2015*)



Precisazioni 15 maggio 2015



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
(UNIVICIU VII - PRODOTTI FITOSANITARI)

Ministero della Salute
DGISAN
0019953-P-15/05/2015
I.S.I. n. 2/2014/1



Alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano

Oggetto: applicazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" dispone che, **a decorrere dal 26 novembre 2015, i prodotti fitosanitari, ad eccezioni di quelli espressamente destinati agli utilizzatori non professionali, possono essere acquistati, per uso diretto o per conto terzi, e utilizzati soltanto da persone munite dell'apposito "certificato di abilitazione" rilasciato dalle Regioni o Province autonome.**

Le suddette disposizioni introducono dunque, a partire dal prossimo 26 novembre, modifiche alle limitazioni all'accesso dei prodotti fitosanitari rispetto a quanto previsto dalla norma tuttora in vigore, di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001, che, assoggettando l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a restrizioni in funzione della loro classificazione ed etichettatura di pericolo, richiede il possesso di una specifica abilitazione soltanto per l'acquisto e l'utilizzo di quelli classificati e/o etichettati *Molto tossico «T+»*, *Tossico «T»* e *Nocivo «Xn»* ai sensi della direttiva n. 1999/45/CE.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento CLP, abroga la succitata direttiva introducendo nuovi requisiti di classificazione ed etichettatura delle miscele, obbligatori dal prossimo 1° giugno.

Il regolamento sopra citato modifica, in particolare, gli elementi di comunicazione del pericolo che figurano nelle etichette dei prodotti, sia relativamente alle frasi o indicazioni che descrivono sinteticamente la natura del pericolo sia relativamente alla simbologia di pericolo, e che sono di riferimento per gli operatori del settore nell'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto D.P.R. 290/2001.

In attesa dell'efficacia, dal 21 novembre 2015, delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del D. lgs. n. 150/2012 e dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 10 (4) del D.lgs. n. 150/2012, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, quindi "liberamente accessibili" per l'acquisto e l'utilizzo anche da parte di persone non dotate del certificato di abilitazione sopra citato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il certificato di abilitazione di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001 è obbligatorio per l'acquisto, per uso diretto o per conto terzi, e per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati nella colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle Indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.

Ai prodotti che soddisfano i requisiti di classificazione ed etichettatura specificati in tabella si applicano, altresì, le disposizioni del sopra citato D.P.R. n. 290/2001 concernenti la vendita e l'immagazzinamento dei prodotti classificati e/o etichettati *Molto tossico «T+»*, *Tossico «T»* e *Nocivo «Xn»*.

Le indicazioni fornite con la presente nota relativamente ai prodotti fitosanitari si intendono riferite anche ai coadiuvanti.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
PITTOGRAMMA DI PERICOLO e AVVERTENZA	CLASSE e CATEGORIA DI PERICOLO	INDICAZIONE DI PERICOLO
 (GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
 (GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITA' ACUTA (cat.4)	H302 – Nocivo se ingerito. H312 – Nocivo per contatto con la pelle. H332 – Nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H335 – Può irritare le vie respiratorie
	Pericolo per la salute TOSSICITA' PER LA RIPRODUZIONE, categoria supplementare – Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classificazione di pericolo	EUH029 – A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 – A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 – A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070 – Tossico per contatto oculare EUH071 – Corrosivo per le vie respiratorie

Per l'individuazione delle classi/categorie di pericolo e delle Indicazioni di pericolo si è fatto riferimento alla "Tabella di conversione" di cui all'allegato VII del regolamento CLP. Relativamente alle nuove classi di pericolo previste dal regolamento CLP, in particolare le classi di *Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola o esposizione ripetuta*, e alle Indicazioni di pericolo per le quali non risulta definita una diretta corrispondenza con le classi di pericolo e le frasi di rischio della direttiva sopra citata, si è tenuto conto delle *Definizioni e considerazioni generali* e dei *Criteri di classificazione* previsti dal regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Ruocco

Precisazione del 20 gennaio 2016

Ove le autorità regionali intendano prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali, nulla osta da parte di questo Ministero”

Circolare Emilia-Romagna per utilizzatori non professionali:

- ▶ è consentita la vendita di prodotti fitosanitari posti in confezioni non superiori a un chilogrammo o a un litro ad eccezione dei prodotti a base di rame zolfo e olio minerale e sali potassici di acidi grassi per i quali è possibile la loro vendita fino a 3 Kg/ 3L nell'arco dell'anno solare
- ▶ il venditore deve identificare l'acquirente attraverso nome cognome indirizzo e codice fiscale accertandosi della maggiore età dello stesso
- ▶ l'utilizzatore deve rilasciare all'acquirente una dichiarazione firmata specificando che utilizzerà tali prodotti per scopi non professionali e su prodotti ortofrutticoli destinati ad autoconsumo coltivati su superfici limitate
- ▶ la tracciabilità della vendita dovrà essere garantita riportando sul registro di carico e scarico il totale cumulato delle vendite per prodotto con cadenza mensile



LINEE GUIDA PER UNA DISTRIBUZIONE CORRETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DA APPLICARE DAL 26 NOVEMBRE 2015

- Tutti i prodotti fitosanitari ad eccezione dei PPO saranno conservati in appositi locali aventi le stesse caratteristiche previste da anni per i prodotti classificati T+, T, Xn (ad es. pareti e pavimenti lavabili, vasca di raccolta dei reflui ecc.)
- Tutti i prodotti fitosanitari saranno oggetto della **dichiarazione annuale** dei dati di vendita da inviare entro il 28 febbraio successivo all'anno solare di vendita. Unica eccezione i PPO.
- Tutti gli **utilizzatori professionali** (utilizzatori di prodotti T, T+, Xn oppure Xi e NC con confezione anche superiori al litro) dovranno dimostrare di essere in possesso del certificato di autorizzazione all'acquisto da mostrare al momento della vendita. A tali utilizzatori potranno essere forniti tutti i prodotti fitosanitari e la tracciabilità sarà garantita dall'emissione di una fattura e riportando sul registro di scarico le singole quantità vendute con i riferimenti del certificato di autorizzazione all'acquisto, come indicato all'articolo 10 del Dlgs 150/2012.

- Gli **utilizzatori non professionali** (utilizzatori di prodotti Xi e NC con confezioni inferiori o uguali al litro), privi dell'autorizzazione all'acquisto, potranno acquistare i prodotti fitosanitari non classificati T, T+ e Xn, secondo la classificazione DPD, oppure, nel caso sia nota la sola classificazione CLP che non riportano in etichetta i simboli e le frasi delle colonne 1 e 3 della tabella seguente. In questo caso la vendita potrà riguardare le sole confezioni di prodotti pronti all'uso, di prodotti in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato fino a 1000 (mille) millilitri o grammi. L'utilizzatore rilascerà una dichiarazione firmata che utilizzerà tali prodotti per scopi non professionali. La tracciabilità sarà garantita riportando sul registro di scarico le singole vendite o il totale cumulato delle vendite per prodotto con cadenza mensile anche se non è richiesta l'emissione della fattura.

Indicazioni operative



SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI
IL RESPONSABILE
GABRIELE SQUINTANI

SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG | 2015 |

DEL 14/07/2015

Direttori dei Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione

Direttori dei Servizi Prevenzione
Sicurezza Ambienti di Lavoro

Direttori dei Servizi di Igiene Pubblica

AUSL della Regione Emilia Romagna

Amministrazioni provinciali
Settore Agricoltura

Organizzazioni agricole regionali

E p.c. Direttori dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica Aziende USL RER

Dirigenti DG Agricoltura

AGREA

OGGETTO: trasmissione documento tecnico inerente alcune indicazioni operative relative alle attività di vigilanza e controllo sull'acquisto, utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari.

Con la presente, si trasmette il documento tecnico di cui all'oggetto che vuole fornire alcune indicazioni operative agli utilizzatori e distributori dei prodotti fitosanitari, in quanto soggetti coinvolti e individuati nel punto A.1 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (PAN), approvato, come noto, con decreto ministeriale del 22 gennaio 2014.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7465 - 6
fax 051.527.7064

searvet@regione.emilia-romagna.it
searvet@postacert.regione.emilia-romagna.it

uso interno	DP	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
			Classif.	5113	600	130	55		Pasc.	2015	2	



Tale punto tratta del sistema di formazione funzionale al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e all'utilizzo degli stessi prodotti, regolamentando tutta la materia, dai requisiti, modalità e durata dei relativi corsi, alle possibili esenzioni, alla gestione e archiviazione dei dati delle abilitazioni.

Nello stesso documento vengono individuate, inoltre, alcune prescrizioni e vengono forniti chiarimenti su tale materia.

Cordiali saluti.

Stefano Boncompagni
(documento firmato digitalmente)

Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)

Documento tecnico

Documento tecnico (Allegato)

INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ACQUISTO, UTILIZZO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Gruppo Lavoro:

Mauro Bellettini, Matteo Dall'Oca, Celsino Govoni, Floriano Mazzini, Francesca Sormani, Danila Tortorici

Premessa

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con decreto ministeriale 22 gennaio 2014, è entrato in vigore il 13 febbraio 2014. Il PAN è stato adottato secondo quanto stabilito all'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 , n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Uno dei principali capitoli del PAN è rappresentato dall'attività di formazione che viene individuata come uno dei presupposti necessari per una gestione sostenibile dei prodotti fitosanitari. La formazione deve infatti garantire che i principali soggetti coinvolti e cioè utilizzatori, distributori e consulenti, acquisiscano conoscenze sufficienti, in funzione dei loro diversi ruoli e responsabilità, affinché chi utilizza i prodotti fitosanitari sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente e delle misure per ridurli.

La formazione, di base e di aggiornamento periodico, è propedeutica al rilascio ed al rinnovo delle specifiche abilitazioni:

- all'acquisto e all'utilizzo
- alla distribuzione
- alla consulenza

I certificati di abilitazione sono personali, sono validi su tutto il territorio della Repubblica italiana per cinque anni e sono rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento.

La Regione Emilia-Romagna ha definito con propria deliberazione n. 1722/2014 le "Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. D.Lgs. 150/2012".

Le principali scadenze previste dal PAN relativamente alla formazione sono:

1. dal 26 novembre 2014 è entrato in vigore il nuovo sistema di formazione;



Precisazioni

- ▶ Dal 26 novembre 2015 l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, (art. 9 D.Lgs 150/12) prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo; si possono pertanto configurare diverse situazioni:
 - ▶ per l'impiego diretto, per sé
 - ▶ per l'impiego per conto terzi



Per l'impiego diretto, per sé

► **il titolare acquista e utilizza i prodotti:**

- *in azienda è presente l'abilitazione all'acquisto e utilizzo*
- *il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso*

► **il titolare acquista ed un suo dipendente/collaboratore o anche un familiare che opera in azienda utilizza il prodotto:**

- *in azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del titolare per l'acquisto ed un'altra del dipendente/collaboratore/famigliare per l'utilizzo)*
- *il distributore fattura al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso*



Per l'impiego diretto, per sé

- ▶ **il titolare conferisce ad un dipendente/collaboratore/famigliare il titolo che lo legittima ad acquistare i prodotti fitosanitari in seguito utilizzati da un altro soggetto (dipendente o collaboratore):**
 - ▶ *in azienda è presente un documento di semplice delega in tal senso, datato e firmato sia del delegante che dal delegato*
 - ▶ *in azienda sono presenti 2 abilitazioni (una del delegato all'acquisto ed un'altra del soggetto che utilizza i prodotti)*
 - ▶ *il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione)*
 - ▶ *la gestione del deposito dei prodotti fitosanitari rientra in ogni caso anche nelle responsabilità del datore di lavoro*



Per l'impiego diretto, per sé

- ▶ un'azienda agricola viene suddivisa, ad esempio, in 2 imprese con propria partita IVA anche se la gestione delle operazioni colturali e delle attrezzature rimane unica a livello familiare (es. unico corpo aziendale con 2 distinte imprese di proprietà rispettivamente del marito e della moglie oppure di 2 fratelli)
 - ▶ *se esiste un legame giuridico fra le due imprese, è possibile che venga delegato uno dei titolari, ovviamente in possesso dell'abilitazione, ad acquistare ed utilizzare i prodotti per entrambe le imprese*
 - ▶ *in questo caso vi sono 2 imprese con una sola abilitazione*
 - ▶ *il distributore fattura separatamente i prodotti alle 2 imprese con il n. dell'abilitazione del soggetto in possesso dell'abilitazione*
 - ▶ *ognuna delle 2 imprese ha una gestione separata e specifica del magazzino(es. 2 armadietti o 2 scaffali distinti) e del registro dei trattamenti*



Per l'impiego diretto, per sé

- ▶ sulla base di quanto previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013 il titolare dell'azienda può conferire ad un familiare, che non opera direttamente in azienda il titolo che lo legittima ad acquistare i prodotti fitosanitari:
 - ▶ *è presente in azienda la delega, datata e firmato sia del delegante che dal delegato. E' il caso ad esempio del figlio impiegato in altro settore che lavora nel tempo libero nell'azienda dei genitori, generalmente anziani, e si occupa dell'acquisto e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari*
 - ▶ *il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del delegato (la delega del titolare collega l'azienda al delegato e quindi al n. della sua abilitazione)*



Per l'impiego diretto, per sé

- ▶ **il titolare acquista e il contoterzista utilizza il prodotto:**
 - ▶ *in azienda è presente l'abilitazione all'acquisto e utilizzo*
 - ▶ *il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico*
 - ▶ *il "distributore" fattura i prodotti al titolare dell'azienda con il riferimento del n. di patentino del titolare stesso*



PAN (punto 1.1.15) - Prescrizioni per i contoterzisti

- ▶ fornire informazioni sui pericoli e sui rischi legati ai PF
- ▶ annotare i trattamenti sul registro dei trattamenti o rilasciare specifico modulo
- ▶ è considerato utilizzatore professionale anche quando oltre alla prestazione fattura anche il prodotto, in tal caso deve:
 - ▶ evidenziare in fattura tipo quantità e costo del prodotto
 - ▶ compilare un registro di carico e scarico dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso aziende diverse
 - ▶ disporre di un deposito adeguato ed in regola con la normativa vigente



Per l'impiego per conto terzi

- ▶ il titolare dell'azienda agricola richiede al contoterzista (vedi PAN punto I.1.15) un servizio che prevede la messa a disposizione del prodotto e l'effettuazione del trattamento:
 - ▶ nel caso in cui questa richiesta riguardi tutti i trattamenti necessari in azienda si può configurare la seguente situazione:
 - ▶ *in azienda può non essere presente il magazzino dei prodotti fitosanitari in quanto non vi è contaminazione diversa da quella derivante dall'impiego del prodotto stesso, non avviene il deposito temporaneo dei rifiuti e non vi è la necessità di smaltirli*
 - ▶ *il titolare dell'azienda può non avere l'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo*
 - ▶ *il contoterzista fattura all'azienda agricola in modo distinto il costo del prodotto (indicando tipo e quantità) e la prestazione; annota inoltre sul registro i trattamenti effettuati controfirmandoli*
 - ▶ nel caso in cui la richiesta riguardi solo alcuni trattamenti è necessario che in azienda vi sia un soggetto con l'abilitazione e sia presente il deposito dei prodotti fitosanitari



Per l'impiego per conto terzi

- ▶ **il titolare conferisce al contoterzista il titolo che lo legittima ad acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari:**
 - ▶ *il distributore fattura i prodotti al titolare dell'azienda agricola riportando il numero dell'abilitazione del contoterzista*
 - ▶ *il contoterzista fattura all'azienda agricola la prestazione per l'effettuazione del trattamento ed annota sul registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico*
 - ▶ *il contoterzista è responsabile del trasporto, dello stoccaggio, dell'utilizzo e dello smaltimento dei prodotti fitosanitari di proprietà dell'azienda agricola*
 - ▶ *l'azienda agricola non ha il patentino e nemmeno il deposito dei prodotti fitosanitari; quest'ultimo è ubicato presso il contoterzista, la sua gestione è definita mediante un contratto di appalto ed è gestito in modo separato rispetto all'eventuale deposito del contoterzista*



Acquisto ed utilizzo per altri (es. vicino o confinante)

- ▶ **Il titolare di una abilitazione all'acquisto ed utilizzo non può acquistare il prodotto fitosanitario per conto di altri** (concetto ribadito dall'art 9 del D.Lgs 150/12 *"l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi .."*)
- ▶ **Il titolare di una azienda (con abilitazione all'acquisto ed utilizzo) può utilizzare il prodotto fitosanitario acquistato da altri, per conto degli stessi.** L'utilizzo è normato dall'art. 2139 del codice civile "scambio di manodopera", il quale prevede testualmente che *"tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.* Sono definiti piccoli imprenditori agricoli secondo l'art. 2083 del Codice Civile *"i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"*
- ▶ **L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, inteso come esecuzione del trattamento fitosanitario, può avvenire:**
 - ▶ Con attrezzature proprie dell'utilizzatore stesso. L'attività lavorativa viene regolamentata dall'art. 26 del D.Lgs 81/08
 - ▶ Con attrezzature dell'azienda a cui si presta la manodopera. In questo caso le attrezzature messe a disposizione devono essere conformi ai requisiti di salute e di sicurezza e l'attività lavorativa è regolamentata sia dall'art. 26 che dall'art.72 del D.Lgs 81/08



Allegato 1.

Delega fac simile

*Il sottoscritto nato a il
Residente in via
Titolare dell'azienda agricola
Con sede in via
e identificata al CF con la presente*

DELEGA

in via esclusiva, ad effettuare le operazioni di

- ☐ *acquisto (ritiro, trasporto e stoccaggio)*
- ☐ *acquisto, utilizzo, stoccaggio, deposito e smaltimento delle rimanenze e dei relativi imballaggi**

*dei prodotti fitosanitari, il signor
nato a il
in possesso di abilitazione all'acquisto ed utilizzo rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di numero*

data firma

il delegato si assume le responsabilità connesse a:

- ☐ *acquisto (ritiro, trasporto e stoccaggio)*
- ☐ *acquisto, utilizzo, stoccaggio, deposito e smaltimento delle rimanenze e dei relativi imballaggi**

dei prodotti fitosanitari.

data firma

* possibilità prevista solo nel caso in cui il Titolare conferisca ad un contoterzista il titolo che lo legittima ad acquistare, conservare, utilizzare e smaltire i prodotti fitosanitari

PAN Sospensione e revoca

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	L'utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con conseguente contaminazioni di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
Consulente	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

In atto l'aggiornamento della Guida

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/prodotti-fitosanitari/patentino/il-corretto-impiego-dei-prodotti-fitosanitari>



Controllo delle irroratrici

► **Impegni:**

1. Controllo funzionale entro il **26 novembre 2016**
(ogni 5 anni fino al 2020, ogni 3 in seguito)
2. Le irroratrici nuove devono essere controllate entro 5 anni dall'acquisto
3. Sono validi i controlli effettuati dal 2011



Per i contoterzisti

- ▶ il primo controllo si effettua entro il **26 novembre 2014** e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i **2 anni** (*Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la Camera di Commercio*)
- ▶ le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale **entro 2 anni dalla data di acquisto**
- ▶ per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno **1 volta all'anno**



Attrezzature da sottoporre a controllo entro il 26 novembre 2016

- ▶ a) **Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale** (es. trattamenti su colture arboree):
 - ▶ irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
 - ▶ irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
 - ▶ dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
 - ▶ cannoni;
 - ▶ irroratrici scavallanti;
 - ▶ irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.
- ▶ b) **Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale** (es. diserbo colture erbacee)
 - ▶ irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
 - ▶ cannoni;
 - ▶ dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
 - ▶ irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
 - ▶ irroratrici abbinate alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida);
- ▶ c) **Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette**
 - ▶ irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verrà eseguito in loco da personale appartenente ai centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili;
 - ▶ attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);
 - ▶ irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume;
 - ▶ irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.



Esoneri

- ▶ Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:
 - ▶ irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale
 - ▶ irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette



Controllo delle irroratrici: scadenze diverse

- ▶ **Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale in tempi ed intervalli diversi:**
 - ▶ *Attrezzature da controllare entro il **26 novembre 2018** (intervallo tra i controlli successivi di 6 anni)*
 - ▶ *irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono PF in forma localizzata, con banda trattata inferiore o uguale a 3 metri*
 - ▶ *irroratrici schermate per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree*
 - ▶ *Attrezzature per le quali attualmente **non sono state ancora definite le procedure dei controlli***
 - ▶ *attrezzature per l'applicazione dei PF in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori)*
 - ▶ *barre umettanti*
 - ▶ *attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti nel terreno (es. fumigatrici)*
 - ▶ *attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi*
 - ▶ *fogger*



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2015.

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette;

Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute.

Regioni

- ▶ **individuare**
- ▶ **tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile:**
 - ▶ idonee misure nei Piani di bacino sulla base della normativa cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida
 - ▶ misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC
- ▶ **siti Rete Natura 2000:** le Regioni individuano
 - ▶ idonee misure nei Piani di gestione sulla base della normativa cogente e dei criteri contenuti nelle linee guida
 - ▶ misure volontarie di accompagnamento da inserire nella PAC



IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

22) Erbacee riduzione
impieghi prodotti
fitosanitari specifici per
tutela acque

Su Mais: divieto di utilizzo di Terbutilazina e S-Metolacor
Su Pomodoro: divieto di utilizzo di S- Metolaclor
Su Barbietola: divieto di utilizzo di Cloridazon

Nei DPI base:
Azoxistrobin non impiegabile sul frumento



Sanzioni - patentino

- ▶ **D.Lgs 150/12** (art 24 c.1) chiunque acquista, utilizza prodotti fitosanitari e coadiuvanti senza essere in possesso di abilitazione all'acquisto ed utilizzo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 €



Sanzioni – rispetto delle etichette

- ▶ **D.Lgs 69/14** (art. 3) chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 €
Se il fatto è di particolare tenuità secondo l'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €



Sanzioni – utilizzo

- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Revoca del patentino per utilizzo di prodotti fitosanitari illegali
- ▶ **D.Lgs 69/14** (art. 2) chiunque impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 €. Se il fatto è di particolare tenuità secondo l'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 20.000 €
- ▶ **D.Lgs 69/14** (art. 5) chiunque impiega un prodotto fitosanitario oltre il periodo previsto per lo smaltimento delle scorte è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €



Sanzioni – utilizzo

- ▶ **PAN** *Sospensione del patentino* per:
 - ▶ utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
- ▶ **PAN** *Revoca del patentino* per:
 - ▶ utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato
 - ▶ reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura



Sanzioni – utilizzo (*salute e ambiente*)

- ▶ **D.Lgs 150/12** (art 24 c.10) Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 €
- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Sospensione del patentino per il non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Revoca del patentino per la reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente



Sanzioni – utilizzo (*deriva*)

- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Sospensione del patentino per un utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva
- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Revoca del patentino per reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corpi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva



Sanzioni Schede di sicurezza

- ▶ L'art. 10, comma 7 del **D.Lgs. 133/2009** impone che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore professionale di un prodotto fitosanitario che non comunica al proprio fornitore la mancata consegna della scheda di dati di sicurezza o che le informazioni ivi contenute non siano conformi al proprio uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 €



Sanzioni -magazzino

- ▶ **D.Lgs 194/95** (art. 23) modificato da D. Lgs 69/14 gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.500 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 165) quando il datore di lavoro non fa ricorso alla segnaletica di sicurezza (se, a seguito della valutazione dei rischi risulta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro o mezzi di protezione collettiva) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €



Sanzioni -magazzino

- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Sospensione del patentino per una non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute e per l'ambiente
- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) Revoca del patentino per una non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente



Sanzioni - irroratrici

- ▶ **D.Lgs 150/2012** (art. 24 c. 7) salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 €



Sanzioni – registro dei trattamenti

- ▶ **D.Lgs 150/2012** (art. 24 c. 13) salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempie agli obblighi di **tenuta del registro dei trattamenti** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 1.500 €
- ▶ In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca del patentino



Sanzioni – Dispositivi di protezione (DPI)

- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 55, co. 5, lett. d)) il datore di lavoro e il dirigente che non **fornisce** ai lavoratori i DPI è punito con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 59, co. 1, lett. a)) il lavoratore che non **utilizza** in modo appropriato i DPI... è punito con l'arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 60, co. 1, lett. a)) i componenti dell'impresa familiare, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, che **non si muniscono e non utilizzano** conformemente i DPI sono puniti con l'arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 €



Sanzioni – Dispositivi di protezione (DPI)

- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 87, co. 3, lett. c)) il datore di lavoro che non informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge è punito con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5260,80 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 87, co. 3, lett. c)) il datore di lavoro che non assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI è punito con l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5260,80 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 87, co. 2, lett. d)) il datore di lavoro che non organizza uno specifico addestramento per i DPI di terza categoria è punito con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2740,00 a 7014,40 €



Sanzioni – Valutazione dei rischi

- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 262, co. 1, lett. a)) il datore di lavoro che non determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori... è punito con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2740,00 a 7014,40 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 262, co. 2, lett. b)) il datore di lavoro che non garantisce che i lavoratori dispongano di formazione ed informazioni è punito con l'arresto fino a sei mesi o ammenda da 2192,00 a 4384,40 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 262, co. 2, lett. b)) il datore di lavoro che non sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori ad agenti chimici pericolosi è punito con l'arresto fino a sei mesi o ammenda da 2192,00 a 4384,40 €



Sanzioni – Valutazione dei rischi

- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 59, co. 1, lett. a)) il lavoratore che non osserva ognuno degli obblighi di cui sopra (*disposti dal datore di lavoro*) è punito con l'arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 €



Sanzioni – obblighi vs contoterzista

- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 55 co. 5, lett. b)) il datore di lavoro, che non verifica l'idoneità tecnico professionale... è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 55 co. 5, lett. a) il datore di lavoro, che non fornisce dettagliate informazioni... è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 55 co. 5, lett. d) il datore di lavoro, che non coopera e non coordina... è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 €
- ▶ **D.Lgs 81/08** e smi (art. 60, co. 2) i lavoratori autonomi, che non si muniscono di apposita tessera di riconoscimento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 €



Sanzioni Consulente

- ▶ **D.Lgs 150/2012** (art. 24 c. 1) Chiunque presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 €
- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) **Sospensione** dell'abilitazione se vengono fornite informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
- ▶ Decreto 22 gennaio 2014 (**PAN**) **Revoca** dell'abilitazione:
 - ▶ Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
 - ▶ Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

